



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA NUORO

STATUTO CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 28/07/2023.

ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE

E' istituita dal Comune di Aritzo, con deliberazione del Consiglio comunale, la "CONSULTA GIOVANILE COMUNALE", di seguito denominata Consulta, quale organo di rappresentanza, promozione delle politiche giovanili, incontro e partecipazione dei giovani della comunità di Aritzo.

ARTICOLO 2 – FINALITA'

La Consulta rappresenta i giovani che intendono partecipare all'ideazione, realizzazione e promozione di iniziative volte al benessere e al progresso sociale dei giovani e quindi di tutta la comunità. La Consulta, inoltre, favorisce il raccordo tra i giovani e le istituzioni locali, si propone di essere un punto di riferimento ed uno strumento di conoscenza della realtà giovanile locale e attende alle finalità di seguito indicate:

- promuovere progetti ed iniziative inerenti i giovani;
- favorire l'aggregazione e l'associazionismo fra i giovani;
- attivare dibattiti, ricerche, incontri e iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero; raccogliere informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, ambiente, vacanze e turismo);
- promuovere interventi per l'effettivo inserimento dei giovani nella società e prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e di devianza;
- promuovere iniziative di educazione civica e politiche per la gioventù nei campi della cultura, dello sport, della creatività artistica, della prevenzione sociale, della prevenzione della salute, del rispetto dell'ambiente, del lavoro, della casa, del tempo libero, del divertimento;
- promuovere lo sviluppo di un sistema coordinato di informazione ai giovani sulle tematiche che li riguardano;
- presentare al Consiglio comunale proposte di deliberazione inerenti le tematiche giovanili e fornire pareri non vincolanti su tutti gli argomenti affrontati dal Consiglio comunale che riguardano i giovani;
- promuovere e favorire lo sviluppo di una rete di rapporti permanenti con tutte le realtà che si occupano a vario titolo dei giovani.

ARTICOLO 3 - ORGANI DELLA CONSULTA GIOVANILE

Sono organi della Consulta giovanile: l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. Tutte le cariche sono a titolo gratuito.

ARTICOLO 4 – L'ASSEMBLEA

Sono componenti dell'Assemblea i giovani residenti, domiciliati o aventi interessi nel Comune di Aritzo di età compresa tra i diciotto e i venticinque anni, con diritto di voto, previo tesseramento.

Fanno parte di diritto dell'Assemblea il Presidente della Consulta e il Vice Presidente.

Gli stessi, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 14, vengono eletti dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti.

Spetta all'Assemblea, quale organo di indirizzo:

- eleggere, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente della Consulta e il Vice Presidente nonché i membri rimanenti del Consiglio Direttivo;
- deliberare il programma generale delle attività;
- deliberare in merito alle proposte di modifica dello Statuto della Consulta da sottoporre successivamente all'approvazione del Consiglio comunale. L'Assemblea si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi e straordinariamente ogni volta che se ne ravvisi la necessità.

L'Assemblea deve essere convocata, comunque, quando ne faccia richiesta almeno il 30% dei suoi componenti. Possono altresì richiedere la convocazione straordinaria della Consulta sia il Sindaco che due terzi dei Consiglieri comunali.

La seduta dell'Assemblea è valida se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. In seconda convocazione, che può avvenire a mezz'ora dalla prima, la seduta è valida se sono presenti almeno un quinto dei componenti l'Assemblea. Le riunioni dell'Assemblea sono aperte al pubblico.

La Consulta giovanile può richiedere che partecipino ai propri lavori, senza diritto di voto, esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, Consiglieri, Assessori, Sindaco, Segretario o funzionari comunali. Possono prendere parte attiva alle riunioni dell'Assemblea, senza poter tuttavia esercitare il diritto di voto, anche i residenti o domiciliati nel Comune di Aritzo di età superiore ai 25 anni consensualmente alla volontà della maggioranza dei componenti dell'Assemblea presenti.

All' Assemblea può partecipare come interfaccia dell' Amministrazione comunale il Consigliere comunale o l'Assessore comunale incaricato in materia di politiche giovanili.

Le convocazioni possono essere fatte attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla tecnologia dell'informazione, in modo da ridurre al massimo i costi di funzionamento. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 5 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di otto persone. Il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea svolgono anche le funzioni di Presidente e Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

I membri rimanenti, tra i quali il Segretario ed il Tesoriere, vengono eletti con separata votazione ed a maggioranza assoluta dei componenti , dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni .

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, l'Assemblea ne prende atto e provvede alla nomina di un sostituto con votazione a maggioranza dei componenti.

Spetta al Consiglio Direttivo, quale organo esecutivo:

- collaborare con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi e delle decisioni dell'Assemblea;
- svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti dell'Assemblea, proponendo deliberazioni da adottare ed argomenti ed iniziative da organizzare;
- mantenere i rapporti con l'Amministrazione Comunale;
- mantenere i rapporti con tutte le realtà che si occupano a vario titolo dei giovani; - adottare in via di urgenza decisioni di competenza dell'Assemblea;
- compiere tutti gli atti che non siano specificamente riservati all'Assemblea.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 6 – IL PRESIDENTE

Il Presidente è l'organo responsabile della Consulta e la rappresenta; convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, formulando l'ordine del giorno. In assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente

ARTICOLO 7 – IL SEGRETARIO

Il Segretario, nominato tra i componenti dell'Assemblea, redige i verbali degli incontri dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Nel verbale devono essere riportate le presenze, i contenuti dell'incontro e le decisioni prese. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario. In caso di assenza del Segretario, il Presidente nomina un suo sostituto.

ARTICOLO 8 – IL TESORIERE

Il Tesoriere, nominato tra i componenti dell'Assemblea, si occupa di custodire, erogare e rendicontare i fondi e/o finanziamenti gestiti dalla Consulta.

ARTICOLO 9 – GRUPPI DI LAVORO E/O DI STUDIO

Eventuali Gruppi di Lavoro, non permanenti, sono nominati dall'Assemblea e costituiti da un numero adeguato di membri per sviluppare tematiche proposte dall'Assemblea stessa. La nomina deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo. I Gruppi svolgono i lavori assegnati in maniera autonoma e possono avvalersi anche della collaborazione di persone esterne alla Consulta. Detti Gruppi di Lavoro e/o di Studio, eleggono il loro Referente che ha il compito di informare il Consiglio Direttivo sull'attività svolta.

ARTICOLO 10 -SEDE

La Consulta ha sede presso i locali messi a disposizione dal Comune. In tale sede si svolge l'attività della Consulta e si tengono le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11- DURATA

La Consulta è istituita a tempo indeterminato.

ARTICOLO 12- MODIFICHE DELLO STATUTO

L'Assemblea della Consulta giovanile, può proporre al Consiglio comunale la modifica di articoli e commi dello Statuto, con deliberazione approvata a maggioranza e qualora siano presenti il 50% più uno degli aventi diritto al voto. La proposta di modifica deve essere approvata dal Consiglio comunale.

ARTICOLO 13 -REGOLAMENTO INTERNO

La Consulta può dotarsi di un proprio regolamento interno che, nei suoi contenuti, deve rispettare le disposizioni legislative e gli atti normativi comunali.

ARTICOLO 14 – REGIME TRANSITORIO

In sede di prima applicazione, al fine di avviare la fase costitutiva della Consulta giovanile, le funzioni di Presidente vengono assolte dal Consigliere comunale incaricato in materia di politiche giovanili. Dette funzioni di Presidente possono essere espletate per la durata di un anno decorrente dalla data di approvazione del presente statuto da parte del Consiglio comunale.

ARTICOLO 15 – INSEDIAMENTO

L'insediamento della Consulta giovanile avviene a cura del Consigliere comunale incaricato in materia di politiche giovanili.

ARTICOLO 16 - DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.